



*Città di Porto Viro*

PROVINCIA DI ROVIGO

Piazza della Repubblica, 23 – C.A.P. 45014 – Partita IVA 01014880296  
Centralino 0426.325711 – Fax 0426.633342 - [www.comune.portoviro.ro.it](http://www.comune.portoviro.ro.it)



**VII Settore: Attività Produttive - Turismo - Agricoltura - Caccia e Pesca**  
☎ 0426.325771-2-4-6 fax 0426 325767 ✉ [commercio@comune.portoviro.ro.it](mailto:commercio@comune.portoviro.ro.it)  
sede decentrata Palazzo Arcangeli – Piazza Marconi 32

## **ASSESSORATO ALLA PESCA**

# **REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE DEI PONTILI, DELLE BANCHINE E DEI SERVIZI DI COMPETENZA COMUNALE NEL PORTO PESCHERECCIO LUNGO IL PO DI LEVANTE**

### **ENTRATA IN VIGORE**

Il presente regolamento comunale:

- è stato licenziato con parere favorevole dalla Commissione Affari Generali e Istituzionali nella seduta del 12 maggio 2010;
- è stato approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n.16 del 13.05.2010
- è stato pubblicato all'Albo pretorio del Comune dal 21.05.2010 per 15 giorni consecutivi;
- è divenuto esecutivo per decorrenza dei termini il 31.05.2010;
- è entrato in vigore il 01 giugno 2010;
- è stato modificato con deliberazioni del Consiglio Comunale n.4 del 02.03.2012 e n.25 del 29.07.2015.

## SOMMARIO

Art. 1 - Finalità e Ambito	pag. 3
Art. 2 - Istituzione del Servizio Gestione Pontili del Porto Peschereccio	pag. 3
Art. 3 - Piani di ormeggio delle aree portuali	pag. 4
Art. 4 - Utilizzo dei proventi	pag. 6
Art. 5 - Concessione ormeggi	pag. 6
Art. 6 - Presentazione della domanda ed ammissione od esclusione	pag. 7
Art. 7 - Formulazione della graduatoria per l'assegnazione dei posti di ormeggio	pag. 8
Art. 8 - Rilascio della concessione	pag. 9
Art. 9 - Obblighi del concessionario	pag. 9
Art. 10 - Subingresso nella concessione	pag. 11
Art. 11 - Variazione dei posti d'ormeggio	pag. 12
Art. 12 - Rinuncia	pag. 12
Art. 13 - Revoca	pag. 12
Art. 14 - Ormeggio libero	pag. 13
Art. 15 - Nastro trasportatore	pag. 13
Art. 16 - Divieti	pag. 13
Art. 17 - Sanzioni	pag. 14
Art. 18 - Entrata in vigore	pag. 14

## ART. 1 - FINALITA' E AMBITO

1. Il presente regolamento disciplina la gestione dei porti pescherecci lungo l'argine destro del Po di Levante, in località Porto Levante, nonché le modalità di assegnazione dei posti barca, le modalità per l'utilizzo dell'area portuale in concessione all'Amministrazione e la gestione dei servizi di competenza comunale sull'intera area portuale, allo scopo di:

- privilegiare le attività della pesca ed in particolare quella che opera in Frazione Porto Levante;
- favorire la concessione di posti barca secondo criteri di trasparenza, equità e di compatibilità tra l'attività professionale della pesca ed il contesto storico-ambientale;
- contenere l'eventuale inquinamento aereo, acqueo e acustico.

2. Ai fini del presente regolamento si applica la seguente definizione:

a) "Unità Navale":

qualsiasi nave, galleggiante, imbarcazione e natante, ricomprese quelle a vela, a remi e/o a motore, nonché le moto d'acqua;

b) "Amministrazione":

l'Amministrazione comunale di Porto Viro.

3. Le aree portuali in argomento sono ubicate in Frazione Porto Levante, a destra del Fiume Po di Levante, su area demaniale della Regione Veneto della quale il Comune ha la concessione, giusto disciplinare sottoscritto con l'Ufficio del Genio Civile di Rovigo, ed hanno la seguente consistenza:

**- Decreto del Dirigente dell'Ufficio del Genio Civile di Rovigo n. 68 del 25.07.2002 e n. 118 del 07.04.2005 della durata di anni 10 fino al 24.07.2012**

- strutture di ormeggio e di collegamento a terra delle unità navali, costituite da pontili in legno per l'attracco di unità navali destinate alla pesca;
- occupazione di specchio d'acqua della superficie di mq. 3.500;
- passerella in legno con dotazione di servizi minimi indispensabili all'attività in banchina, della superficie di mq. 871, lungo la muratura esistente nell'ambito di Porto Levante, per un tratto di circa ml. 286, compresa tra il ponte che dà accesso alla predetta borgata e l'argine di prima difesa a mare.

**- Decreto del Dirigente dell'Ufficio del genio Civile di Rovigo n. 401 del 16.11.2005 della durata di anni 30 (trenta) con decorrenza 01.06.2005**

- costruzione di 8 pontili con occupazione permanente del suolo di mq. 2.155,21 e uno specchio acque di mq. 5737, 50
- una rampa di ml. 337,50 di strada arginale carrabile
- attraversamento in unico scavo e parallelismo (Enel e Acqua) di ml. 329,95

## ART. 2 - ISTITUZIONE DEL SERVIZIO GESTIONE PONTILI DEL PORTO PESCHERECCIO DI PORTO LEVANTE E MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI DI COMPETENZA COMUNALE SULL'INTERA AREA PORTUALE.

1. E' istituito, presso il Settore Attività Produttive, con compiti di istruttoria delle relative pratiche, il Servizio di Gestione dei pontili comunali nel porto peschereccio della Frazione Porto Levante.

2. Gli interventi di manutenzione e miglioramento dei servizi di competenza comunale sull'intera area portuale sono attribuiti al Settore Lavori Pubblici - Servizio Patrimonio.

3. Per servizi di competenza comunale si intendono: la pubblica illuminazione, la segnaletica stradale, la manutenzione del manto bituminoso, la manutenzione delle aree verdi, il controllo e, comunque, tutte le opere tese a migliorare le infrastrutture a servizio del porto.

### ART. 3 - PIANO DI ORMEGGIO DELLE AREE PORTUALI

1. Le attuali aree portuali (ex Sfop 1 e Sfop2) sono riorganizzate in un unico porto peschereccio i cui ormeggi sono determinati in relazione alla dimensione dell'unità navale, individuati come segue, partendo della foce e risalendo il fiume Po di Levante:

Pontile	Ormeggio n.	Dimensione natante	Precedente numerazione
A	1 - 4	≤ ml. 6,00	Sfop 1 : L/1-4
A	2 - 3	≥ ml. 6,00	" L/2-3
B	5 - 8	≤ ml. 6,00	" I/1-4
B	6 - 7	≥ ml. 6,00	" I/2-3
C	9	≤ ml. 6,00	" H 1
D	10-11-14-15	≤ ml. 6,00	" G/1-2-5-6-
D	12-13	≥ ml. 6,00	" G/3-4-
E	16-17-20-21	≤ ml. 6,00	" F/1-2-5-6
E	18-19	≥ ml. 6,00	" F/3-4
F	22-23-26-27	≤ ml. 6,00	" E/1-2-5-6
F	24-25	≥ ml. 6,00	" E/3-4
G	28-29	≤ ml. 6,00	" D/1-2
H	30-32	≤ ml. 6,00	" C/1-3
H	31	≥ ml. 6,00	" C/2
I	33-34-36-37	≤ ml 6,00	" B1-2-4-5-
I	35	≥ ml. 6,00	" B/3
L	38-39	≤. ml 6,00	" A/1-2
L	40	Nastro Trasportatore	
M	41-42	Da ml.10 a ml. 20	Sfop.2 0/1-2
N	43-44	Da ml. 12 a ml. 20	" 1/1-2
O	45-46	Id.	" 2/3-4
P	47-48	Id.	" 3/5-6
Q	49-50	Id.	" 4/7-8
R	51-52	Id	" 5/9-10
S	53-54	id	" 6/11-12
T	55-56	id	" 7/13-14

Il pontile M ha le seguenti strutture di servizio:

- Nastro trasportatore per lo scarico di pescato completo di quadri elettrici, protezioni di sicurezza
- Cella frigo situata nei pressi del parcheggio del nuovo impianto di depurazione

2. Le concessioni sono rilasciate nei limiti delle disponibilità dell'Amministrazione comunale, fatti salvi quindi ed impregiudicati i diritti di terzi privati e pubblici.

3. Il concessionario sarà tenuto responsabile di tutti i danni che potessero derivare a terzi e privati cittadini ed Enti in dipendenza della concessione e l'Amministrazione comunale è sollevata da ogni reclamo o molestia, anche giudiziaria, che potesse pervenire.

3bis. L'accesso ai pontili è riservato esclusivamente agli assegnatari di posto barca, nonché al personale addetto ai controlli e ai servizi di pulizia, manutenzione e sistemazione. Al fine di evitare l'accesso ai pontili da parte di persone non autorizzate, su ogni pontile l'Amministrazione Comunale provvederà ad apporre apposito segnale di divieto d'accesso, evidenziando l'esonero di responsabilità verso chiunque violi il divieto.

4. La concessione del posto barca ha durata massima determinata come segue:

1) Ormeggi dei Pontili dalla Lettera A alla lettera H (ex Sfo 2): anni 20 (venti) a decorrere dalla data del provvedimento, fatto salvo il minor periodo di disponibilità degli spazi da parte dell'Autorità Demaniale, disdetta da parte del concessionario o revoca da parte del Comune.

2) Ormeggi dei Pontili dalla lettera I alla lettera T: anni 10 (dieci) a decorrere dalla data del provvedimento, fatto salvo il minor periodo di disponibilità degli spazi da parte dell'Autorità Demaniale, disdetta da parte del concessionario o revoca da parte del Comune.

5. Qualora alla scadenza della concessione persistano i fini della concessione stessa e non ostino superiori ragioni di pubblico interesse, essa potrà essere rinnovata.

6. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento della tariffa annua, comprensiva di una quota per il canone occupazione spazi demaniali e una quota per spese di manutenzione, da effettuare entro il mese di febbraio di ogni anno, nonché alla produzione di una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi del DPR 445/2000 circa il mantenimento dei requisiti richiesti per il rilascio della concessione. La Giunta Municipale si riserva di valutare eventuali richieste di dilazione per il pagamento del canone di ormeggio, documentate da calamità, crisi, eventi eccezionali, malattie, infortuni e quant'altro possa comportare l'impossibilità temporanea al pagamento del canone annuo di ormeggio entro il termine del mese di febbraio.

7. I servizi aggiuntivi alla concessione potranno riguardare la prestazione del servizio di smaltimento rifiuti, l'erogazione idrica, la pubblica illuminazione e altri per i quali saranno determinate le relative tariffe.

8. I posti assegnati saranno elencati, con l'indicazione del nominativo del concessionario, della denominazione e delle dimensioni del natante, in apposito registro, tenuto presso il Settore Attività Produttive.

9. Ogni pontile ed ogni posto barca saranno individuati con apposita targa riportante il nome del porto, la lettera del pontile, il numero del posteggio, della concessione e del nome della ditta titolare, da installare a cura del Settore LL.PP.

#### **ART. 4 - UTILIZZO DEI PROVENTI**

1. I proventi derivanti dalla concessione dei posti di ormeggio saranno utilizzati sia per il miglioramento dei servizi sui pontili in concessione al Comune, sia per la manutenzione, l'ampliamento ed il miglioramento delle infrastrutture a servizio del porto e di competenza del Comune.

#### **ART. 5 - CONCESSIONE DEGLI ORMEGGI**

1. L'assegnazione degli ormeggi è soggetta a contratto di concessione, stipulato con soggetti che si trovano nelle seguenti condizioni:

► **essere pescatori di professione o acquacoltori, singoli o associati in Consorzi, Cooperative o Società**, così come definiti dagli artt. 20 - 24 - 25 - 26 della L.R. 28.04.1998 n. 19 e sm, dal Regolamento per l'esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Provincia di Rovigo, approvato dal Consiglio Provinciale di Rovigo, con provvedimenti n. 93 del 27.11.1998, n. 2 del 10.02.1999 e n. 28 del 08.05.2000. per l'attracco delle unità navali utilizzate nell'esercizio della loro professione, con esclusione delle unità navali da diporto, di cui al Dlgs 18.07.2005, iscritte, ove previsto dalla vigente normativa, nei registri tenuti dagli Enti competenti per la Navigazione Marittima e per la Navigazione Interna, nonché possedere le licenze e/o le autorizzazioni prescritte dalle vigenti normative.

Il requisito di pescatore di professione in acque marittime interne è soddisfatto nel seguente modo

- Possesso della licenza di pesca di categoria A) rilasciata dalla Provincia di residenza di cui all'art. 25 - 26 della L.R. 28.04.1998 n. 19;
- Iscrizione negli elenchi di cui alla legge 13.03.1958 n. 250;

Il requisito di acquacoltore è soddisfatto nel seguente modo:

- Iscrizione alla CCIAA di Rovigo per l'esercizio dell'attività di acquacoltura
- Esercizio dell'attività di acquicoltura a' sensi dell'art. 20 della . L.R. 28.04.1998 n. 19 , in acque marittime interne. In tal caso occorre essere in possesso della concessione rilasciata dalla Provincia di Rovigo, a' sensi dell'art. 36 del regolamento di pesca provinciale,
- Esercizio dell'attività di acquicoltura a' sensi dell'art. 20 della . L.R. 28.04.1998 n. 19 , in specchi acquei posti all'interno di aree di proprietà privata, ivi comprese le valli da pesca In Tal caso l'attività deve essere stata comunicata al Presidente della Provincia, a' sensi dell'art. 37 del precitato regolamento e l'impianto sia inserito nell'elenco pubblicato dalla provincia a' sensi del suddetto articolo.

Il requisito di pescatore professionale marittimo-costiera è soddisfatto nel seguente modo:

- Possesso della licenza marittima di cui all'art. 4 della L. 17.02.1982 n. 41. Se in possesso della licenza categoria A non c'è l'obbligo dell'iscrizione nell'elenco dei pescatori di professione nelle acque interne;
- Iscrizione nelle matricole della gente di mare di I<sup>^</sup> e II<sup>^</sup> categoria e nei registri dei pescatori marittimi tenuti dalle Capitanerie di Porto.

► **essere cittadino italiano ovvero di uno stato dell'Unione Europea o di uno stato con condizioni di reciprocità;**

► **possedere il requisito dell'idoneità morale**

Il requisito dell'idoneità morale è soddisfatto come segue:

- non aver riportato condanna irrevocabile per delitti contro la Pubblica Amministrazione, contro l'Amministrazione della Giustizia, contro la fede pubblica, contro l'economia pubblica, l'industria, la pesca e il commercio, ovvero per i delitti di cui agli art. 575, 624, 628, 629, 630, 640, 646, 648 e 648-bis del Codice Penale, per il delitto di emissione di assegni senza provvista di cui all'art. 2 della L. 15.12.90, n. 386, per reati puniti a norma degli art. 3 e 4 della L. 20.02.58, n. 75, o per qualsiasi altro delitto non colposo per il quale la legge preveda la pena della reclusione non inferiore nel minimo a due anni e nel massimo a cinque anni;
- non trovarsi sottoposto a misure amministrative di sicurezza personali o a misure di prevenzione previste dalla vigente normativa;
- non essere stato interdetto o inabilitato,
- In tutti i casi sopra elencati, il requisito si intende soddisfatto quando sia intervenuta la riabilitazione, ovvero una misura di carattere amministrativo a efficacia riabilitativa.

Nel caso di imprese individuali, il requisito deve essere posseduto dal titolare.

Nel caso di imprese societarie o di organismi, il requisito deve essere posseduto:

- a) da tutti i soci, in caso di società di persone;
- b) dai soci accomandatari, in caso di società in accomandita semplice o in accomandita per azioni;
- c) dagli amministratori, per ogni altro tipo di società o di organismo.

Il requisito dell'idoneità morale deve essere posseduto anche dall'istitutore o direttore eventualmente preposto all'esercizio dell'impresa o di un ramo di essa o di una sede, ove previsto, e inoltre da tutte le persone che dirigono l'attività in maniera permanente ed effettiva.

► **essere proprietario o comunque avere la disponibilità giuridica dell'unità navale** per il quale sarà rilasciata la concessione. La concessione è valida per un singola unità navale adibita all'attività della pesca.

## **ART. 6 - PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA ED AMMISSIONE OD ESCLUSIONE**

La domanda per il rilascio della concessione all'uso di un attracco deve essere prodotta in carta legale con firma autenticata.

1. Possono presentare domanda per l'assegnazione di uno spazio acqueo per lo stazionamento della propria unità navale, utilizzata nell'esercizio della pesca o acquacoltura, esclusivamente i pescatori di professione o acquacoltori che si trovano nelle condizioni suindicate.

2. Coloro che intendano ottenere un posto barca fisso dovranno produrre apposita istanza al Responsabile del VII° Settore del Comune di Porto Viro.

3. La domanda dovrà essere redatta, a pena di esclusione, unicamente sul modulo appositamente predisposto, in distribuzione presso il Settore Attività Produttive e corredata dalla documentazione indicata nella stessa.

4. Non sono accolte le domande redatte su moduli non conformi a quello sopra indicato o compilate in modo incompleto, a meno che non siano sanate entro il termine stabilito dal responsabile del procedimento.

5. Non potranno essere accolte più di due richieste per ditta, indipendentemente dalla tipologia dell'ormeggio.

6. Le domande potranno essere presentate a mano o mezzo posta direttamente al Protocollo del Comune. In caso di spedizione via posta, farà fede la data di presentazione all'Ufficio Postale.

7. Sarà obbligo del richiedente accertarsi che la domanda sia regolarmente pervenuta ed assunta al Protocollo dell'Ente.

8. Il Responsabile del VII° Settore valuta la regolarità delle domande pervenute, provvede a richiedere eventuali integrazioni o regolarizzazioni, formali ed omissioni non sostanziali, fissando il termine non superiore a 30 giorni, entro il quale dovrà essere adempiuto e stila l'elenco delle domande ammesse e non ammesse.

9. L'ammissione e l'esclusione dei candidati a seguito dell'avvenuta o meno regolarizzazione è disposta dal Responsabile del VII° Settore, previa istruttoria da parte dell'Ufficio competente ed è comunicata agli interessati.

## **ART. 7 - FORMULAZIONE DELLA GRADUATORIA PER L'ASSEGNAZIONE DEI POSTI DI ORMEGGIO NELLE AREE PORTUALI**

1. Le domande possono essere presentate in qualsiasi momento.

2. In presenza di disponibilità di ormeggi, si procederà all'esame delle domande pervenute e giacenti con il seguente criterio:

- dal 1° gennaio di ogni anno si esamineranno tutte le domande pervenute entro il 31 dicembre dell'anno precedente.

Le graduatorie che saranno formulate avranno validità fino al 31 dicembre dell'anno nelle quali sono state approvate.

3. Saranno formulate apposite graduatorie redatte dal Responsabile del Settore Attività Produttive, suddivise in quattro sezioni con i seguenti criteri

- a) Pescatori di professione o acquacoltori residenti e operanti nella Frazione Porto Levante;
- b) Pescatori di professione o acquacoltori residenti in Porto Viro e operanti in Porto Levante;
- c) Pescatori di professione o acquacoltori di altri comuni, soci e/dipendenti di cooperative di pescatori di Porto Viro, operanti a Porto Levante;



d) Altri pescatori di professione o acquacoltori operanti a Porto Levante;

4. All'interno di ciascuna delle suddette sezioni, le priorità saranno costituite da:

- anzianità di residenza: 0,5 per ogni anno per un massimo 10 anni;
- anzianità di esercizio della professione di pescatore o acquacoltore: 0,5 per ogni anno per un massimo di 10 anni;
- ordine cronologico di presentazione della domanda, a tal fine farà fede esclusivamente la registrazione al protocollo del Comune.

5. Le assegnazioni saranno effettuate in via prioritaria ai richiedenti collocati nella sezione A), poi seguiranno quelli in sezione B), C), e D) fino ad esaurimento dei posti o dei richiedenti, secondo l'ordine occupato da ciascuno nelle rispettive sezioni.

6. In caso di parità di punteggio in graduatoria, sarà riconosciuta la priorità a chi risulta assegnatario di un unico posteggio ed in caso di ulteriore parità, l'anzianità di servizio

## **ART. 8 - RILASCIO DELLA CONCESSIONE**

1. Sulla base della graduatoria di cui all'art. 7, il Settore Attività Produttive provvederà a comunicare all'interessato, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, l'assegnazione del posto barca. Entro i successivi 30 giorni, gli assegnatari dovranno presentare la sottoelencata documentazione:

- a) per l'unità navale apposita polizza di assicurazione a copertura dei rischi connessi alla responsabilità civile verso terzi, per un ammontare non inferiore a € 1.000.000,00;
- b) ricevuta di pagamento per l'intero importo della tariffa annua stabilita con provvedimento della Giunta Comunale per ciascuna tipologia del posto barca

2. Il termine di cui innanzi è perentorio: in caso di inadempienza il richiedente decade dal diritto e la concessione verrà assegnata ad altro richiedente, scorrendo l'ordine della lista di attesa.

3. La concessione dovrà contenere:

- a) il numero e le caratteristiche dello spazio concesso;
- b) l'importo della tassa di concessione;
- c) le caratteristiche dell'imbarcazione occupante lo spazio;
- d) le prescrizioni da osservare nell'utilizzo dello spazio e delle attrezzature nell'ambito portuale;

## **ART. 9 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO**

1. Ad ogni concessionario sarà consegnato apposito contrassegno riportante il numero della concessione, dell'ormeggio e la scadenza. Tale contrassegno dovrà essere esibito alle richieste delle Autorità di Vigilanza.

2. Ciascun utente è tenuto a segnalare immediatamente ogni variazione relativa all'istanza e non potrà fruire che del posto a lui assegnato, con divieto assoluto di ormeggiarsi altrove all'interno del porto peschereccio, se non per comprovati casi di emergenza o necessità impellenti in materia di sicurezza e, comunque, per un periodo non

superiore a 24 ore. In ogni caso deve essere data contestuale comunicazione all'Amministrazione.

3. La concessione del posto barca è personale; ne è vietata la cessione sia a titolo gratuito che oneroso, anche se temporanea, a terzi. La cessione del posto a terzi comporta la revoca della concessione.

4. Il concessionario deve ormeggiare esclusivamente l'unità navale per la quale è stata rilasciata la concessione. Ogni variazione, di unità navale sopra descritto, deve essere preventivamente comunicata all'Amministrazione che provvederà alla conseguente modifica dell'autorizzazione.

5. Il concessionario è direttamente responsabile verso i terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle proprietà nell'esercizio della concessione.

6. Il Concessionario solleva l'Amministrazione da ogni reclamo e/o controversie, anche giudiziaria, che può conseguire dalle attività svolte all'interno delle aree date in concessione.

7. Il concessionario deve mantenere in perfetto stato le opere e riparare immediatamente qualsiasi danno verificatosi alle pertinenze idrauliche demaniali per effetto della concessione nonché a rispettare le leggi e i regolamenti in materia di Polizia Idraulica.

8. Le unità navali devono essere ormeggiate in modo che non possano disormeggiarsi accidentalmente, né rimanere incagliate sui pali con conseguente pericolo di affondamento.

9. In caso di affondamento dell'unità navale, il concessionario deve provvedere immediatamente a rimetterla a galla. Qualora non venisse prontamente provveduto o comunque entro il termine assegnato dall'ufficio competente, si procederà alla revoca della concessione assegnata e alla rimozione coatta dell'unità navale, disposta con ordinanza del Sindaco e con spese a carico del concessionario. Le presenti disposizioni valgono anche per eventuali attrezzi o materiali presenti sulle banchine..

10. Tutte le operazioni di carico e scarico dei prodotti della pesca e/o degli attrezzi dovranno essere eseguite adottando accorgimenti atti ad evitare che i pontili interni e la passerella di accesso aperta al pubblico rimangano imbrattati o danneggiati.

11. I rifiuti di bordo devono essere depositati, senza ritardo, negli appositi cassonetti a terra e non abbandonati sulla passerella di accesso ai pontili o in acqua.

12. Durante le operazioni di carico e scarico delle merci, la passerella di accesso ai pontili deve essere lasciata libera per consentire la circolazione, nonché è fatto obbligo di adottare le precauzioni necessarie per non arrecare danni alle persone, alle opere e agli impianti portuali.

13. Al termine di tutte le operazioni di carico e scarico delle merci, tutti gli attrezzi e i mezzi adoperati devono essere ritirati e depositati negli appositi spazi o comunque rimossi dalla passerella di accesso ai pontili.

13bis. I pescatori concessionari degli ormeggi possono usare il pontile ove attraccano l'imbarcazione per l'appoggio momentaneo delle attrezzature di pesca, senza compromettere il passaggio e l'uso del pontile da parte degli altri pescatori che ugualmente dispongono di posto barca insistente sul medesimo, fermo restando la necessità di lasciare libero il passaggio sulla passerella di accesso ai pontili stessi.

14. Eventuali carichi sporgenti dalle unità navali, soprattutto eventuali pertinenze di bordo dei pescherecci, dovranno essere adeguatamente segnalati.

15. Le unità navali devono essere ormeggiate in modo da non costituire pericolo o intralcio alla navigazione o all'ormeggio.

16. Il concessionario dovrà consentire il libero accesso agli attracchi e ai posti barca da parte del personale delle Autorità preposte ai controlli o da imprese da questi indicate per lo svolgimento delle funzioni inerenti la polizia idraulica e per l'esecuzione di lavori atti a garantire la sicurezza idraulica e la manutenzione.

17. L'Amministrazione, per necessità connesse a situazioni contingenti o durature di sicurezza portuale, polizia, o altri motivi di pubblico interesse, di viabilità o per altri imprevedibili motivi o in base a disposizioni impartite dalle autorità portuali, può modificare, revocare, sospendere la concessione senza che il concessionario abbia diritto a indennizzi, risarcimenti o compensi risarcitori.

18. Al fine di non arrecare danno a pontili e banchine, le unità navali con scafo in ferro devono essere dotate di puntali, parabordi fissi di gomma o materiale plastico o cordame.

19. Le unità navali abilitate alla pesca marittima costiera devono essere in possesso della licenza di pesca rilasciata dall'Autorità preposta (Ministero per le Politiche Agricole e Forestali - Direzione Generale della Pesca e dell'Acquacoltura).

20. I pescherecci dovranno essere muniti di adatti ripari sugli orifizi esterni per lo scarico di acque reflue e di altri liquidi, in modo tale da evitare che tali rifiuti vengano proiettati a terra o in acqua o su altri natanti, in sintonia con l'art. 68 del regolamento per la navigazione marittima.

21. Le unità navali, per ottenere la concessione, devono essere iscritte, qualora previsto dalla normativa vigente, nei registri tenuti dagli Enti competenti per la Navigazione Marittima e per la Navigazione Interna, nonché possedere le autorizzazioni eventualmente prescritte dal vigente regolamento di navigazione comunale.

22. Per quanto non previsto dal presente regolamento trovano integrale applicazione le norme di Leggi e Regolamenti in vigore.

## **ART. 10 - SUBINGRESSO NELLA CONCESSIONE**

1. Le concessioni di cui al presente regolamento sono trasferite, su richiesta del titolare, a persona fisica o giuridica dallo stesso designata, purchè in possesso dei requisiti prescritti per il rilascio della concessione **e contemporaneo trasferimento in gestione o in**

**proprietà dell'azienda per l'esercizio della pesca professionale o di acquacoltura,** quando il titolare si trova in una delle seguenti condizioni:

- a) sia titolare della concessione da almeno cinque anni;
- b) abbia cessato l'attività per pensionamento lavorativo;
- c) sia divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo dei titoli professionali
- d) il subentrante sia un componente del proprio nucleo familiare

2. In tal caso sia il cedente che il subentrante ne dovranno dare comunicazione al Comune producendo la documentazione attestante le suddette condizioni, anche con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà.

3. In caso di morte o di inabilità permanente del titolare, le concessioni possono essere trasferite ad uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, qualora in possesso dei requisiti prescritti, ovvero possono essere trasferite, entro il termine massimo di due anni e dietro autorizzazione del Responsabile del Servizio, ad altri designati dagli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, purché iscritti ad apposito ruolo di cui all'art. 13 della L.R: 63/93 ed in possesso dei requisiti previsti.

4. Qualora i titoli di cui sopra non siano conseguiti entro il termine stabilito e la licenza o l'autorizzazione non siano state trasferite, le stesse verranno revocate.

5. Al titolare che abbia trasferito la licenza o l'autorizzazione non può esserne attribuiti altra concessione e non può esserne trasferita altra se non dopo cinque anni dal trasferimento della prima.

## **ART. 11 - VARIAZIONI DEI POSTI DI ORMEGGIO**

1. L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di variare i posti di ormeggio per motivi di sicurezza, di manutenzione dei pontili, avverse condizioni meteorologiche, modifiche del piano di ormeggi o altre cause di forza maggiore.

## **ART. 12 - RINUNCIA**

1. In caso di rinuncia, l'assegnatario non potrà chiedere il rimborso della somma versata, né cedere ad altri la concessione ottenuta che rientrerà nella disponibilità del comune e sarà riassegnata secondo le procedure del presente regolamento.

2. In caso di occupazione dell'ormeggio per periodi inferiori a quello della concessione non verrà corrisposto alcun rimborso per il periodo di mancata utilizzazione.

3. Nel caso di non assegnazione del posto barca per ritardato versamento, potrà essere richiesto il rimborso della somma versata, fatto salvo il caso previsto dall'art. 12.

## **ART. 13 - REVOCA**

1. La concessione potrà essere revocata con provvedimento motivato nei seguenti casi:

- a) Per mancato utilizzo dello spazio per un periodo superiore a sei mesi, ad eccezione dei casi preventivamente segnalati ed autorizzati.
- b) Per omesso versamento della tariffa di concessione prima della scadenza annua;

- c) Per la perdita del possesso del natante senza provvedere alla sua sostituzione;
- d) Per la perdita del requisito professionale di pescatore di professione o di acquacoltore, pesca marittima;
- e) Per inosservanza delle prescrizioni fissate nella concessione, per utilizzo improprio dello spazio;
- f) Per revoca della concessione demaniale dell'area da parte della Regione Veneto;
- g) Per gravi e ripetute violazioni delle vigenti normative in materia igienico-sanitaria, deposito e trattamento dei rifiuti ed esercizio abusivo della pesca professionale, tale da ledere all'immagine del Comune di Porto Viro per comportamenti non rispondenti a quanto stabilito dal Codice di Navigazione

2. Quando si verifica uno dei casi suindicati, il Responsabile del procedimento ne dà comunicazione al concessionario, fissando un termine entro il quale l'interessato può presentare le proprie deduzioni.

3. Qualora fosse revocato il posto barca per uno dei casi indicati al comma 1 ad eccezione del punto f), è possibile per il pescatore/la ditta ripresentare nuova domanda di concessione ormeggio a condizione che siano saldati gli insoluti o ripristinate le condizioni. In questo caso non sarà possibile entrare nella graduatoria di cui all'art.7 comma 3, ma sarà facoltà esclusiva dell'Amministrazione accogliere la domanda ed assegnare il posto barca sulla base della disponibilità residua.

#### **ART. 14 - ORMEGGIO LIBERO**

1. E' riservato un ormeggio libero, individuato nell'approdo A posto n. 2, per i casi di urgenza e/o emergenza, nel quale possono stazionare a titolo gratuito unità navali, secondo modalità e criteri che saranno determinati con ordinanza del Sindaco.

#### **ART. 15 - ORMEGGIO PER NASTRO TRASPORTATORE**

1. Nella parte terminale del pontile L 39 è prevista la fissazione di un impianto di nastro trasportatore delle dimensioni di mt. 8,85 x 0,60 fino al piazzale di scarico in Via C. Colombo, con il posizionamento di una scaletta metallica con larghezza di mt 0,80 posta a ridosso della passerella in legno esistente.

2. L'impianto è a servizio di tutti i pescatori per lo scarico del prodotto pescato

3. L'impianto sarà realizzato a cura e spese di un operatore privato, individuato con provvedimento della Giunta Municipale, al quale sarà assegnato in concessione l'attracco, nel rispetto del presente provvedimento e delle vigenti disposizioni in materia edilizia, igienico sanitaria, di navigazione e viabilità

#### **ART. 16 - DIVIETI**

1. E' vietato l'ormeggio nel porto peschereccio a coloro che non sono titolari di concessione, ancorché vi siano spazi liberi non assegnati, fatto salvo quanto previsto dal precedente art. 9, comma 2).

2. E' vietato l'uso di segnalatori a più note, nonché l'uso improprio dei segnalatori stessi.

3. E' vietato l'accesso allo specchio acqueo in concessione al Comune, nonché l'attracco alle banchine ed ai pontili, senza preventiva autorizzazione delle Autorità comunali, ad eccezione dei casi previsti nel precedente articolo 9, comma 2) .

4. E' vietato a chiunque ingombrare i pontili con merci pericolose, rifiuti o con materiali sfusi.

5. E' vietato ormeggiare unità navali senza la preventiva autorizzazione dell'Autorità Comunale. In caso di ormeggio abusivo, l'unità navale sarà rimossa coattivamente previa Ordinanza Sindacale. Le spese di rimozione e custodia saranno addebitate al contravventore o all'obbligato in solido.

6. E' vietato lasciare depositato sulla passerella di transito pubblico le merci facilmente infiammabili o nocive per l'ambiente durante la notte e il giorno, tranne il caso in cui il deposito avvenga in località diversa appositamente destinata allo scopo.

#### **ART. 17 - SANZIONI**

1. Chiunque contravvenga alle norme del presente regolamento, fatto salvo le violazioni al codice della navigazione e ai relativi regolamenti di esecuzione, nonché ad altre normative vigenti, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 50,00 euro a 516,00 euro.

2. A norma della L. 689/81, l'autorità competente è il Comune di Porto Viro

#### **ART.18 - ENTRATA IN VIGORE**

1. Il presente regolamento entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo all'esecutività della delibera di approvazione, ai sensi del TUEL approvato con D.L.vo 18.08.2000 n. 267.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare e far osservare il presente regolamento.